COMUNE DI SAMO

Città Metropolitana di Reggio Calabria Reg. n. 26

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:	RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ART. 20 COMMA 1, DEL D.LGS. N.175/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di dicembre alle ore 16,15 convocato come da avvisi scritti si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio in sessione straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

N.	NOME	COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	PAOLO	PULITANO'	SINDACO	SI
2	GREGORIO	BRUZZANITI	CONSIGLIERE	SI
3	LUCA'	ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
4	GIOVANNI	BRANCATISANO	CONSIGLIERE	SI
5	STEFANO	MARMINA	CONSIGLIERE	SI
6	ACHILLE	PIZZATI	CONSIGLIERE	SI
7	PLACIDO	STRATI	CONSIGLIERE	SI
8	GIOVAMBATTISTA	MEZZATESTA	CONSIGLIERE	SI
9	CHRISTIAN	CRISTIANO	CONSIGLIERE	SI
10	PASQUALE	MEZZATESTA	CONSIGLIERE	SI
11	CARRA'	GIOVANNI	CONSIGLIERE	SI

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 comma IV, del D.lgs n. 267 del 2000 il Segretario Comunale Dott. Fortunato Latella ;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sul punto all'ordine del giorno. A tal punto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Richiamato il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n 49 del 31/12/2018, relativa alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 23.12.2019 "Ricognizione ordinaria delle società partecipate dell'Ente al **31.12.2018".**

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27/11/2020 "Ricognizione ordinaria delle società partecipate dell'Ente al **31.12.2019;**

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19.10.2021 "Ricognizione ordinaria delle società partecipate dell'Ente al **31.12.2020;**

Visto in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non

superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico; 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.; 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto

un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio e ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'Ente alla data del 31/12/220, così come meglio specificato nell'allegato, detiene la seguente partecipazioni:

1. **ASMENET CALABRIA**

Società consortile a r.l. sede legale : via G. Pinna -Lamezia Terme (CZ).

Si tratta di una società consortile a responsabilità limitata.

Ha, come oggetto sociale, la realizzazione di centri di servizi territoriali (CST) che garantiscono la diffusione di servizi innovativi, sostiene ed eroga servizi di e-governement degli Enti locali della regione Calabria – attraverso la messa a disposizione dei medesimi di risorse tecnologiche e di know how specialistico.

In particolare fornisce i seguenti servizi:

a)-firma digitale;

b)-protocollo elettronico ;

c)-tenuta sito istituzionale del Comune ;

d)-mercato elettronico locale – attraverso la consociata ASMEL;

e)-svolge funzioni di soggetto aggregatore (CUC).

f)- altri servizi in via di definizione.

Dato atto che le attività svolte dalla società Asmenet Calabria società consortile a r.l. – Centro Servizi Territoriali, risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4,

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale;

Considerato che, inoltre, questo Ente intende pertanto mantenere la partecipazione nella società Asmenet Calabria sia perché ritiene fondamentale mantenere la governance e il controllo sui servizi di governo elettronico, non disponendo di personale interno dotato di adeguata professionalità e sia per l'evidente convenienza economica, poichè questa Amministrazione ottiene un notevole risparmio rispetto al mercato per ricevere i medesimi servizi erogati;

2. **GAL Terre Locridee Società Consortile a responsabilità** limitata con sede a Piazza Veneto, sn Siderno – Capitale sociale: 33.200,00 – Settore di attività prevalente ATECO 829999 – partecipazione diretta

   Considerato che, inoltre, questo Ente intende pertanto mantenere la partecipazione nella citata società **GAL Terre Locridee Società Consortile a responsabilità** limitata per l'evidente convenienza economica in relazione ai servizi prestati come dettagliatamente evidenziato nella relazione tecnica.

Dato atto, pertanto, che l'Ente intende mantenere la partecipazioni in **Asmenet Calabria società consortile a r.l.** – Centro Servizi Territoriali e in **GAL Terre Locridee Società Consortile a responsabilità** limitata in quanto ricorrono i presupposti di legge;

Richiamato ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 in merito agli obblighi di Revisione Ordinaria delle Società partecipate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il vigente statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimemente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Samo alla data del 31 dicembre 2021, come risultanti dal documento "A", denominato "Relazione Tecnica dell'ufficio" eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016", allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica dell'Ufficio, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società partecipata dall'Ente che si intende mantenere sono:

- società Asmenet Calabria società consortile a r.l. – Centro Servizi Territoriali,

-Gal Terre Locridee Società Consortile a responsabilità limitata;

4) di dare mandato all'ufficio ragioneria preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

5. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

COMUNE DI SAMO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Revisione periodica

delle società partecipate

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Allegato alla Deliberazione C.C. 26 del 15.12.2022

Indice generale

1. **Introduzione.....**
2. **Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche**

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Portigliola, con provvedimento del Sindaco del 27 marzo 2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione società partecipate ex art. 1 - commi 611 e 612 legge 23.12.2014 n.190".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D. Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

2. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Il Comune partecipa al capitale della **Società <u>Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.</u>**

ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l.

Via G. Pinna, 29 – 88046 Lamezia Terme (CZ)

Codice fiscale: 02729450797

Settore Ateco n. 1

Statuto approvato il 29/07/2005 - Ultima modifica statutaria approvata il 28/06/2019

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Cap. soc. al 31.12.2020 Deliberato € 200.000,00 – sottoscritto € 108.059,00 versato €. 108059,00 Patrimonio netto ultimo esercizio 31.12.2019: 278.844,00 euro;

Risultato d'esercizio al 31/12/2014: euro 4.926,00;

Risultato d'esercizio al 31/12/2015: euro 8.065,00;

Risultato d'esercizio al 31.12.2016: 1.013,00 euro;

Risultato d'esercizio al 31.12.2017: 34.992,00 euro

Risultato d'esercizio al 31.12.2018: 1.471,00 euro

Risultato d'esercizio al 31.12.2019 : 6.560,00 Euro

Risultato d'esercizio al 31.12.2020 : 20.159,00 Euro

Risultato d'esercizio al 31.12.2021 : 34867,00 Euro

Fatturato al 31/12/2016: euro 360.062,00;

Fatturato al 31.12.2017: euro 373.367,00

Fatturato al 31.12.2018: euro 422.562,00

Fatturato al 31.12.2019: euro 388.168,00

Fatturato al 31.12.2020: euro 450.145,00

Fatturato al 31.12.2021: euro 313.937,00

N. dipendenti al 31/12/2019: 06 (sei);

Finalità: La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.

Partecipazione Ente: quota euro 92 pari allo 0,09%;

Durata impegno 31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.

Onere complessivo: Nessun onere per l'anno 2019 è previsto

Rappresentanti enti in seno alla società:1 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci)

Trattamento Economico: nessuno;

Organo amministrativo Amministratore unico Gennaro Tarallo, nominato con atto del 20/06/2011 – durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto: 6.000,00 euro;

Numero componenti degli organi di controllo: 01;Compensi del componente dell'organo di controllo: 6.000,00 euro

La società è interamente partecipata da Enti locali, svolge per questa Amministrazione, servizi strumentali, in particolare di egovernment, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment da parte degli Enti Locali campani. Lo statuto all'art. 5 - Scopo ed oggetto sociale, prevede che la Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- Realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- Perseguire la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government.

Con il «I Piano di e-government" nazionale, pubblicato con il DPCM 14/02/2002, nascono i CST (Centri Servizi Territoriali), strutture di servizio partecipate e controllate da piccoli e medi comuni, per la messa in comune dei servizi ICT e ricavare economie di scala.

I CST sono strutture di compartecipazione studiate per risolvere non solo i problemi dei piccoli Comuni (< 5000 ab.), ma di tutte quelle realtà medio piccole che si trovano ogni giorno a dover affrontare esigenze di:

- scarsità di risorse finanziarie, che non permettono il raggiungimento di economie di scala e che sono pressate dal patto di stabilità interno;
- carenza di personale, e quindi di conoscenze e competenze necessarie a compiere scelte di mercato adeguate;
- mancanza di infrastrutture, datacenter, ecc.

Tali organismi, chiamati Centri Servizio Territoriali (CST), devono, pertanto, mirare a ridurre i costi che gravano sui Comuni nelle erogazione dei servizi attraverso la condivisione di risorse e lo sviluppo di economie di scala.

I Centri di Servizio Territoriali, costituiti secondo una delle forme associative previste dal D.lgs. 267/2000, sono stati finanziati nell'ambito dei fondi assegnati dalla delibera CIPE 17/2003 al Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie è stato, inoltre, contemplato un progetto che ha previsto l'avvio e realizzazione di 19 CST nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Gli enti attuatori sono state le Regioni e le modalità d'attuazione inserite negli Accordi di Programma Quadro.

Dunque il profilo di governance della società consortile Asmenet è stato improntato a criteri aziendali, di stretta aderenza tra mezzi e fini, per contenere in modo drastico le spese e massimizzare le economie di scala per gli Enti soci. Con questa formula di servizi low cost ad oggi hanno aderito 321 Enti Locali della Regione Calabria per una popolazione di 1.019.915 abitanti.

Il notevole risparmio di costi per l'ICT, che in questi anni è stato garantito a questa Amministrazione, risulta evidente dalla quantità di servizi forniti (segue elenco), tutti ricompresi nella quota servizi base:

- Protocollo informatico e gestione (con workflow, protocollo direttamente da "file" e gestione di PEC, invio registro al sistema di conservazione)
- Sito internet comunale (conforme requisiti di accessibilità D.Lgs. 159/06)
- Assistenza Informatica (da remoto)
- Albo Pretorio On-line – Sistema di gestione, pubblicazione e archiviazione atti (L.69/09);
- Firma digitale avanzata
- Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Caselle di Posta Elettronica Istituzionale
- Adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente L.190/2012
- Sportello unico attività produttive (Suap) 200 moduli per l'inoltro delle istanze da parte di cittadini
- Sportello unico edilizia (Sue)
- Sistema informativo territoriale (WebGis)
- Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)
- Disaster Recovery e Continuità Operativa
- Sistema di calcolo di tributi e tasse comunali
- Fatturazione Elettronica
- My Portal (area riservata del sito istituzionale dedicata al cittadino)
- Scrivania Virtuale (gestione Atti: determine, delibere, contratti, gestione e conservazione del fascicolo, ecc.)
- Registrazione dominio "gov.it"
- Registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale
- Autocertificazioni online
- Registrazione all'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) (art. 57bis D.L. 82/05);

- Servizi di assistenza, formazione e consulenza sui suddetti servizi e sugli adempimenti normativi legati al CAD e ai servizi di cui sopra.

  La società non eroga servizi o prodotti a listino, è prevista una sola quota annua che è stata determinata in funzione del numero degli abitanti e corrisponde a soli 0,4 euro per abitante (con un tetto massimo di euro 5.000.00 oltre IVA). Come già detto, la quota è irrisoria rispetto alla quantità di servizi erogati, ciò è possibile grazie alla forte massa critica raggiunta degli Enti locali aderenti.Il CST inoltre è continuamente al lavoro, per l'aggiornamento e realizzazione di nuovi servizi, in particolare per consentire l'adempimento alle nuove norme dell'Agenda Digitale, detti servizi vengono ricompresi nella quota annua.

La società presenta utili di bilancio nel triennio di riferimento, ha un amministratore unico e pertanto risponde, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, a quanto previsto dall'art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015. A seguito di compiuta analisi di convenienza economica, si evidenzia il notevole contenimento dei costi, rispetto al numero dei servizi forniti.

Rispetta, dunque, tutte le condizioni previste dall'art. 16 del d.lgs.175/2016,con una sola eccezione, in ordine al possibile contrasto con la previsione dell'art. 20, comma 2, lett. D, del d.lgs.175/2016 relativo al limite di fatturato. Poiché nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore al milione di euro.

Ne consegue, naturalmente, che la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, prevista come già detto dallo Statuto e disposta dal Governo attraverso il DPCM 14/02/2002, determina un valore del fatturato inferiore al milione di euro. Infatti è proprio grazie a questo meccanismo virtuoso che, attraverso le economie di scala e l'ingegnerizzazione dei processi, consente di mantenere bassi costi. Tuttavia, la conseguenza di questo "comportamento virtuoso" è proprio la carenza del requisito del fatturato. Per il quale, tra l'altro, risulta in linea con quanto previsto dal legislatore, in quanto l'obiettivo primario del d.lgs.175/2016 è la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Questa Amministrazione intende pertanto mantenere la partecipazione nella controllata società Asmenet per le seguenti motivazioni, di carattere tecnico e di tipo economico:

1. ritiene fondamentale mantenere la governance e il controllo sui servizi di governo elettronico, che altrimenti sarebbero ad appannaggio di privati, con i conseguenti pesanti rischi in termini di sicurezza informatica, non disponendo di personale interno dotato di adeguata professionalità.
2. La convenienza economica, è ampiamente verificabile, poiché questa Amministrazione ottiene mediamente un risparmio superiore rispetto al mercato, per ricevere i medesimi servizi erogati dalla controllata Asmenet. Infine dallo Statuto di Asmenet si rileva che le amministrazioni socie esercitano sulla società Asmenet un controllo analogo congiunto,che non è possibile la partecipazione di capitali privati e prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci. La eventuale produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato,è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In questa relazione sono state evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di non dismettere la propria partecipazione nella società consortile Asmenet Calabria sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Anche in considerazione che l'esternalizzazione dei suddetti servizi comporterebbe l'incompatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e dunque in contrasto con quanto disposto all'art.5 del D.lgs. 175/2016.

Dunque alla luce delle analisi effettuate, si prevede di mantenere, per i motivi che sono stati illustrati in precedenza, la partecipazione nella seguente società: Asmenet Calabria società consortile a r.l. – Centro Servizi Territoriali

Pertanto l'Ente intende mantenere la partecipazione senza intervento di razionalizzazione.

1. **G.A.L. Terre Locridee** ***società consortile a responsabilità limitata*** con sede a Piazza Veneto, sn Siderno – Capitale sociale: 33.200,00 – Settore di attività prevalente ATECO 829999 – partecipazione diretta .Il Comune, con deliberazione del C.C. n. 29 del 31/07/2018 ne ha deliberato l'adesione.
   Il "*G.A.L.Terre Locride Società Consortile Cooperativa a responsabilità limitata*", tramite la gestione dell'impresa in forma associata, persegue lo scopo di consentire ai soci di sviluppare attività ed iniziative atte a contribuire, sostenere e promuovere la crescita della Locride mediante l'elaborazione di strategie partecipate e condivise di sviluppo locale (adozione e attuazione di Piani di Sviluppo Locale) e attraverso il rafforzamento e la valorizzazione dei partenariati locali pubblico/privati, la programmazione dal basso, l'integrazione multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori rurali e la messa in rete dei partenariati locali;
   Si propone quindi di mantenere la suddetta partecipazione, dando atto che alla stessa facendo parte del più ampio Progetto dei Patti Territoriali e Contratti di Area per lo Sviluppo Locale, si applica l'eccezione prevista all'art. 26, comma 7, D.Lg n. 175/2016.

Alla luce delle analisi effettuate, si prevede di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

1.Asmenet Calabria società consortile a r.l.;

2.G.A.L. Terre Locridee SCRL.

Allegati agli atti d'ufficio : scheda analitica di rilevazione dati al 31/12/2021 inviata dall' Asmenet Società Consortile a r.l.

Samo, lì 15/12/2022

Il Responsabile Amministrativa Finanziaria
Rag. Mariantonia Strati

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Giovanni Brancatisano

Il Segretario Comunale
Dr. Fortunato Latella

Pareri ex art.49 e 147 bis del D. Lgs,vo n.267/2000

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Mariantonia Strati

Parere di regolarità contabile

Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Mariantonia Strati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 0624 DEL 22/12/2022

Certifico io sottoscritto, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D. Lgs. 267/2000,

Il Responsabile
Maria Pacileo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

☐ Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

☐ X Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 –comma 4 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

Delibera C.C. n. 26 del 2022